

CITTA' DI RIVALTA DI TORINO

Città Metropolitana di Torino

Rep. n. 2705/III

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIUSEPPE BIONDA"

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2007 n°28 "Norme sull'istruzione, il diritto e la libera scelta educativa".

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **luglio** in Rivalta di Torino, presso la sede del Palazzo Comunale in Via Balma n. 5, tra i Signori:

Dott.ssa Mara Miretti nata a Giaveno (TO) il 03/02/1970 Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona in rappresentanza del Comune di Rivalta di Torino, Via Balma n. 5, codice fiscale 01864440019;

Sig. Ugo Martire nato a Rivalta di Torino (TO) il 17/04/1945 in rappresentanza dell'Ente gestore della Scuola dell'Infanzia "Giuseppe Bionda", eretto Ente Morale con decreto in data 11 agosto 1861 ed avente compito statutario l'educazione prescolare dei bambini rivaltesi, iscritta al n. 1493 del registro delle persone giuridiche della Regione Piemonte in qualità di Fondazione, con n. 4 sezioni autorizzate e n. 7 insegnanti, ubicata a Rivalta di Torino in Via Regina Margherita n° 2;

PREMESSO

- Che il Comune di Rivalta di Torino è proprietario di un fabbricato costruito



- quale sede di scuola dell'infanzia del capoluogo in Via Regina Margherita n. 2, concesso in locazione all'Ente Morale "G. Bionda" fin dal settembre 1968;
- Che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
 - Che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
 - Che la stessa è scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro e svolgimento del servizio con modalità non commerciale ex art. 5 del D.M. MIUR n. 278 del 28 marzo 2019;
 - Che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2007 n°28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
 - Che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
 - Che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 Accoglienza dei bambini

L'Ente Gestore della scuola dell'infanzia convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata tutti i bambini – in età di

ammissione alla scuola dell'infanzia – senza discriminazioni di sesso, etnia, cultura o religione, chiedendo solo di rispettare e possibilmente condividere gli obiettivi a cui la scuola si ispira. L'Ente Gestore si impegna altresì a favorire in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e dalla normativa vigente in tema di inclusione scolastica dei minori con disabilità.

Articolo 3 Accoglienza delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 Contribuzione degli utenti

L'Ente Gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Articolo 5 Adempimenti della scuola

L'Ente Gestore della scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 8 ore giornaliere, salva la facoltà della stessa di offrire maggiori

prestazioni;

- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;

- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico sanitarie.

Gli indirizzi educativi, l'organizzazione e il funzionamento sono determinati dal Progetto Educativo e dal Regolamento Interno. Il CDA lo trasmette al Comune entro il 31 ottobre.

Articolo 6 Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 Rendicontazione

L'Ente Gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'Ente Gestore, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, si impegna a trasmettere al Comune – entro il 31 marzo di ogni anno – un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero minori con certificazione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 Indicatori di Gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo.

ENTRATE

- contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28;
- contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a);
- rette a carico delle famiglie;
- contributo del Ministero Pubblica Istruzione.

SPESE

- oneri per il personale educativo ed ausiliario;
- spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione;
- spese generali di funzionamento della scuola;
- spese di manutenzione ordinaria;
- spese per attività didattiche.

Articolo 9 Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro ruolo sociale ed educativo, al fine di garantire il conseguimento della parità di trattamento tra

gli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione, le parti convengono che il contributo stesso possa essere aggiornato in presenza di eventi eccezionali, legati all'ordinaria attività didattica, che non consentano all'ente gestore di mantenere in pareggio la propria gestione finanziaria;

b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;

c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;

d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale.

e) si impegna a fornire, attraverso le proprie forme di gestione ed a proprie spese, il servizio di mensa da erogarsi ai bambini utenti;

f) si impegna a fornire, attraverso le proprie forme di gestione ed a proprie spese, il necessario calore all'edificio concesso in locazione, nonché la fornitura idrica.

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute – se e in quanto dovute – previste dall'art. 28 del DPR 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) – verrà erogato annualmente in base alla disponibilità di bilancio al fine di realizzare un

trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo.

L'Ente Gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Articolo 11 Commissione

E' istituita una Commissione composta da un rappresentante del Comune, una rappresentanza della Scuola – individuata dal CDA - ed una rappresentanza dei genitori – nominata dall'Associazione Genitori - con il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni nove decorrenti dal 21/07/2021 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Per il Comune

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Mara Miretti

f.to digitalmente

Per l'ente gestore

Il Legale Rappresentante

Sig. Ugo Martire

f.to digitalmente